

Unione professionale svizzera dell'automobile Union professionnelle suisse de l'automobile Auto Gewerbe Verband Schweiz



# PIANO DI PROTEZIONE CONTRO LA COVID-19 PER CORSI INTERAZIENDALI E CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE DELL'AUTOMOBILE

Versione V4: 19 ottobre 2020, valido da 18 ottobre 2020

#### Introduzione

Il Consiglio federale ha inasprito l'Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (RS 818.101.26) nei seguenti punti: Modifiche del 18 ottobre 2020: obbligo di portare la mascherina facciale; manifestazioni private; raccomandazione del telelavoro.

A causa di queste modifiche è stato necessario adattare il piano di protezione esistente del 23 luglio

Le persone devono continuare a rispettare le **regole igieniche e di distanziamento**. **Tutti i luoghi accessibili** al pubblico devono disporre di un piano di protezione.

Il seguente piano di protezione descrive in che modo i centri di formazione che operano nel settore dell'automobile possono soddisfare le prescrizioni di un piano di protezione obbligatorie per gli spazi accessibili al pubblico ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare e dell'Ordinanza 3 COVID-19.


Questo piano di massima sostituisce il piano precedente che l'UPSA aveva pubblicato per contrastare la pandemia di COVID-19. Il piano serve a stabilire misure di protezione interne all'azienda da attuare con la collaborazione dei lavoratori.

#### REGOLE DI BASE

Il piano di protezione dell'azienda deve assicurare che siano rispettate le **seguenti disposizioni**, per ognuna delle quali occorre prevedere misure sufficienti e adeguate. **Il datore di lavoro e il responsabile dell'azienda rispondono** della scelta e dell'attuazione delle misure.

- Tutte le persone nell'azienda si lavano regolarmente le mani.
- Tutte le persone che si trovano in locali accessibili al pubblico devono portare una mascherina facciale
- Distanziamento sociale: 1,5 metri (prima: 2 metri).
- La distanza minima può anche essere inferiore quando vengono previste misure idonee come ad es. l'uso di mascherine o l'installazione di pareti divisorie.
- Nelle situazioni in cui non è possibile rispettare la distanza minima né prevedere le idonee misure di protezione, ad es. a causa del tipo di attività, delle condizioni locali oppure per motivi operativi o economici, vanno tenuti elenchi con i dati di contatto delle persone presenti.
- Tenere conto di aspetti specifici del lavoro e delle situazioni di lavoro per garantire la protezione.
- I datori di lavoro devono assicurare che le lavoratrici e i lavoratori rispettino le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP in materia di igiene e distanziamento. A tal fine occorre prevedere e attuare le necessarie misure.
- Se la distanza minima prescritta non può essere rispettata, vanno adottate misure secondo il principio STOP (Sostituzione, misure Tecniche, misure Organizzative, dispositivi di Protezione individuale), segnatamente telelavoro, separazione fisica, team separati o utilizzo di mascherine.

1



L'art. 11 dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare regola l'esecuzione, i controlli e gli obblighi di collaborazione in relazione all'epidemia di COVID-19.

#### Art. 11 Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione

- <sup>1</sup> In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 10 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.
- <sup>2</sup> Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.
- <sup>3</sup> I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.
- <sup>4</sup> Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

#### LUOGO DI LAVORO INTERESSATO

Nome	Indirizzo

#### 1. IGIENE DELLE MANI

Tutte le persone nell'azienda si lavano regolarmente le mani.

	Disposizioni	Standard di attuazione
1.1	I lavoratori si lavano con acqua e sapone o si disinfettano le mani all'arrivo sul posto di la- voro, tra l'assistenza di un par- tecipante e l'altro così come prima e dopo le pause.	È possibile lavarsi le mani con acqua, sapone e asciugamani monouso oppure è disponibile disinfettante per le mani. I lavoratori sono istruiti.
1.2	Prima di accedere all'edificio, i partecipanti devono lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle con un disinfettante per le mani.	È possibile lavarsi le mani con acqua, sapone e asciugamani monouso oppure è disponibile disinfettante per le mani. I partecipanti sono informati.
	Evitare ogni contatto fisico non necessario (ad es. strette di mano).	
1.3	Evitare di toccare superfici e oggetti.	Prima e dopo l'uso di oggetti e apparecchi accessibili al pubblico e utilizzati da più persone, come ad es. stampanti, computer, distributori automatici di bevande, strumenti dei corsi, ecc., è necessario lavarsi le mani.

# 2A. TENERSI A DISTANZA

I lavoratori e le altre persone si tengono a 1.5m di distanza reciproca.

	Disposizioni	Standard di attuazione	
	Stabilire zone di transito e di soggiorno		
2.1	Le zone sono contrassegnate chiaramente.	Le zone di transito, di lavoro e di attesa sono separate tra loro. La distanza è garantita da segni di riferimento sul pavimento o nastro segnaletico. Se necessario, contrassegnare chiaramente i percorsi e le distanze sul pavimento con nastro adesivo colorato. Eventualmente introdurre corsie a senso unico in prossimità degli ingressi e delle uscite.	
		Contrassegnare le aree destinate esclusivamente ai lavoratori e proteggerle dall'accesso non autorizzato.	
		Dove necessario, montare lastre o pellicole divisorie che fungono da «paraspruzzi».	
	Garanti	re una distanza di 1.5m nelle toilette.	
2.2	Garantire una distanza di 1.5m tra le persone.	Applicare dei contrassegni.	
		Suddivisione degli spazi	
2.3	I posti di lavoro sono separati tra loro di 1.5m.	Sono garantiti 1.5m tra i posti di lavoro oppure gli spazi sono suddivisi con paraventi o lastre divisorie per proteggere tutte le persone presenti in azienda. Eventualmente lasciare libero un posto di lavoro su due oppure indossare le mascherine.	
2.4	Lezioni di teoria	Se possibile dovrebbe essere garantita una distanza di 1.5m tra una persona e l'altra. Anche qui vale il nuovo obbligo di portare una mascherina facciale	
	Limitazione del nu	imero di persone in azienda e sul posto di lavoro	
2.5	Il numero massimo di persone nell'azienda e in ogni locale è li- mitato, in modo da poter man- tenere la distanza minima di 1.5m.	Valore indicativo: 1 persona su una superficie di 2.25 m².	
	Offrire il servizio online, se possibile.		
2.6	Le persone si tengono a di- stanza durante le pause, negli spogliatoi e nei locali di sog- giorno.	In questi locali, la distanza minima viene garantita per mezzo di misure costruttive o di un sistema di gestione degli appuntamenti.	

### 2B. MASCHERINE FACCIALI

Modifica dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020:

Art. 3b

Persone in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici

<sup>1</sup> Chi si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture, in aree di attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram, in stazioni ferroviarie, aeroporti o altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale.

Art. 13 lett.

a È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta i suoi obblighi di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2, e agli articoli 5a, 6 capoversi 1–3 o 6b.

In virtù della legge sulle epidemie, la violazione dell'obbligo della mascherina è punibile con una multa fino a 10'000 franchi.

Dalle modifiche dell'ordinanza valide dal 18.10.

Per mascherine facciali si intendono, sia per l'art. 3a (veicoli del trasporto pubblico) che per l'art. 6b (competizioni sportive in leghe professionistiche), mascherine respiratorie, mascherine chirurgiche così come mascherine in tessuto che dimostrano un sufficiente terzo effetto protettivo. Sciarpe o altri tessuti aspecifici non rappresentano una mascherina facciale ai sensi della presente ordinanza.

	Disposizioni	Standard di attuazione
2.6	Tutte le persone che si trovano in locali accessi- bili al pubblico devono portare una mascherina facciale	L'azienda garantisce che all'interno dei suoi locali tutte le persone rispettino questa disposizione. Lo stesso vale anche durante le lezioni di teoria
2.7	Eccezioni consentite nelle autofficine	Per le collaboratrici e i collaboratori che lavorano in azienda e hanno un contatto con la clientela, l'azienda può mettere a disposizione un'efficace protezione alternativa formata da appositi ripari protettivi, come ad es. pannelli in plastica o in vetro di grandi dimensioni dotati solo di piccole aperture che inoltre non devono trovarsi all'altezza del viso.

#### 3. PULIZIA

Pulizia regolare secondo necessità di superfici e oggetti dopo l'uso, in particolare se vengono toccati da più persone.

	Disposizioni	Standard di attuazione
		Superfici e oggetti
3.1	Pulire regolarmente superfici e oggetti.	Pulire quotidianamente con un comune detergente superfici e oggetti, per esempio superfici di lavoro, tastiere, telefoni e utensili da lavoro condivisi da lavoratori e clientela.
3.2	Pulire regolarmente gli oggetti che vengono toccati da più persone.	Pulire quotidianamente con un comune detergente porte, sedie, strumenti del corso riutilizzabili (ad es. pennarelli per lavagne a fogli mobili), maniglie di porte, pulsanti di ascensori, corrimano, attrezzi, macchine del caffè e altri oggetti.
		I punti di contatto all'interno e all'esterno di veicoli e modelli vengono puliti con panni monouso prima di ogni uso (cambio prova). Ove possibile, utilizzare protezioni monouso. Ad es. per sedili, volante, leva del cambio, leva del freno a mano, ecc.

	Impianti sanitari		
3.3	Pulizia regolare dei WC	Almeno una pulizia quotidiana dei WC. In caso di utilizzo intensivo, pulire più volte al giorno.	
3.4	Asciugare le mani.	Garantire la possibilità di asciugarsi le mani in modo igienico (ad es. fazzoletti di carta).	
	Rifiuti		
3.5	Evitare il contatto con rifiuti potenzialmente infettivi.	Evitare di toccare i rifiuti. Utilizzare sempre degli attrezzi (guanti, scopa, paletta, ecc.).	
		Se possibile, utilizzare secchi per rifiuti con coperchio azionato a pedale.	
Ventilazione			
3.6	Provvedere a un ricambio d'aria regolare e sufficiente nei locali.	Ad es. arieggiare più volte al giorno per circa 10 minuti.	

# 4. PERSONE MALATE DI COVID-19-SULPOSTO DI LAVORO

Mandare a casa le persone malate e invitarle a seguire le istruzioni dell'UFSP sull'auto-isolamento.

	Disposizioni	Standard di attuazione
4.1	Protezione dall'infezione.	Non consentire ai lavoratori malati di lavorare e mandarli immediatamente a casa.
		Isolare dalle altre persone i partecipanti che presentano sintomi e mandarli a casa il più presto possibile.

# 5. SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI

Tenere conto di aspetti specifici del lavoro e delle situazioni di lavoro per garantire la protezione.

	Disposizioni	Standard di attuazione
5.1	IGIENE DELLE MANI	Coprire le ferite sulle dita o indossare guanti protettivi.
		Ove possibile, lavorare sempre con attrezzi manuali personali.
		Evitare il passaggio del materiale didattico da una persona all'altra (ad es. durante la lezione di teoria).
5.2	Ridurre l'infezione da goccio- line.	Quando durante i lavori non è possibile rispettare la distanza minima di 1.5m, occorre indossare una mascherina. In alternativa, è possibile indossare una visiera di protezione.
5.3	Organizzazione delle lezioni / Lavori su veicoli e modelli.	L'organizzazione delle lezioni (in particolare la scelta del metodo) va adeguata in modo tale da poter rispettare le regole di distanziamento. Evitare le istruzioni nelle dirette vicinanze del modello, quando non è possibile mantenere la distanza minima. Usare idonee alternative, come ad es. video.
5.4	Lavori di gruppo o istruzioni	Formare gruppi più piccoli possibile. Mantenere la stessa costellazione di gruppi durante l'intera durata.
5.5	Uso corretto del materiale di protezione individuale.	Formazione per l'uso del materiale di protezione individuale.

		Indossare, utilizzare e smaltire correttamente il materiale monouso (mascherine, guanti, ecc.).
5.6	Svolgimenti esterni	I fornitori garantiscono che le misure per il mantenimento della distanza e le regole igieniche verranno rispettate anche se l'evento in presenza non si svolge nei propri locali (ad es. albergo per seminari, azienda, ecc.). Le misure vengono messe in pratica insieme ai committenti e ai locatori.

### 6. INFORMAZIONE

Informare i lavoratori e le altre persone interessate sulle disposizioni e sulle misure.

	Disposizioni	Standard di attuazione
		Informazioni ai partecipanti.
6.1	Informazioni ai partecipanti.	Appendere le misure di protezione raccomandate dall'UFSP a ogni ingresso. Download del materiale delle campagna all'indirizzo: <a href="https://ufsp-coronavirus.ch/download/">https://ufsp-coronavirus.ch/download/</a>
		All'inizio del corso, i partecipanti vengono informati sulle regole di distanza e d'igiene così come sugli adeguamenti relativi alla scelta del metodo.
		Se possibile, prima della visita informare i partecipanti sulla situazione in azienda e sulle disposizioni della Confederazione. Ad es. tramite una mail informativa o video.
		Avvisare i partecipanti che le persone che presentano singoli sintomi da COVID-19 o che sono state in contatto con persone infette saranno escluse dagli eventi in presenza.
		I partecipanti che erano risultati positivi al coronavirus, possono partecipare a un corso di formazione continua solo due settimane dopo la guarigione.
		Le persone che soffrono di una malattia rilevante ai sensi dell'ordinanza COVID, sono invitate a rinunciare – fino a comunicazione contraria – a partecipare agli eventi in presenza.
	Informazioni ai lavoratori.	
6.2	Informazioni ai lavoratori.	Informare tutti i lavoratori sui loro diritti e sulle misure di protezione adottate in azienda (vedere anche sito web UPSA).

### 7. GESTIONE

Istruire i lavoratori sull'uso del materiale di protezione e sulle regole, garantire le scorte di materiale, isolare i malati.

	Disposizioni	Standard di attuazione
7.1	Direttive cantonali.	Le direttive cantonali vengono rispettate.
7.2	Istruzione dei lavoratori.	Istruire regolarmente i lavoratori sulle misure di protezione e igiene, sull'uso del materiale di protezione e sull'interazione sicura con i partecipanti.
7.3	Organizzazione dei lavoratori.	Organizzare il lavoro in squadre fisse per evitare commistioni.
7.4	Garantire le scorte.	Rifornire regolarmente i distributori di sapone, gli asciugamani monouso, i prodotti disinfettanti e detergenti e tenere scorte sufficienti.

		Controllare regolarmente e ordinare le scorte di materiale di protezione individuale.
7.5	Lavoratori malati	Evitare di far lavorare i lavoratori malati e mandarli immediatamente a casa.
7.6	Piano di pulizia.	Creare i piani di pulizia e accertarsi che vengano rispettati.
7.7	Attuazione del piano di protezione	Il management garantisce che l'attuazione delle misure stabilite nel piano di protezione venga regolarmente controllata.

# **CONCLUSIONE**

Il presente documento è stato creato sulla base di una soluzione settoriale:

Il presente documento è stato consegnato e spiegato a tutto il personale.

### **SINTESI**

Nell'azienda vengono adottate tutte le misure standard  $\square$  Nell'azienda vengono adottate tutte le misure standard, tranne le seguenti:  $\square$ 

# DIVERGENZA DALLE MISURE STANDARD

Divergenza	Spiegazione

# **ULTERIORI MISURE**

Ulteriori misure	Spiegazione

### **ALLEGATI**

Firma e data:	 	

Persona responsabile: Nome, cognome, posizione